

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 43

Nota di lettura

Servizio del bilancio

A.S. 1450

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Riferimenti:

- A.S. 1450

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione

La norma dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che sarebbe opportuno fornire informazioni ed elementi di dettaglio circa gli effetti finanziari prodotti dai citati decreti legge decaduti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, andrebbe illustrata la perfetta compensazione degli effetti finanziari recati dai provvedimenti, dimostrando l'assenza di qualsiasi effetto negativo per la finanza pubblica per effetto della intervenuta sanatoria.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

Commi 1 e 1-bis

(Aliquote TASI, pagamento TASI e TARI, contributo ai comuni)

Il comma 1 reca in più parti modifiche alla legge di stabilità per il 2014. In particolare:

- La lettera *a*), aggiungendo un periodo al comma 677, introduce la possibilità per i comuni, per l'anno 2014, - ai fini della deliberazione dell'aliquota TASI - di superare il limite del 2,5 per mille per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
- La lettera *b*) modifica il comma 688 in materia di modalità di pagamento della TASI e della TARI. In conseguenza delle modifiche al decreto approvate dalla Camera dei deputati, le modalità di versamento sono rese omogenee a quelle previste per l'IMU (pagamento con F24 o con bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme che disciplinano i servizi unitari). I termini di pagamento per la TARI sono stabiliti dai Comuni prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla TASI; quest'ultima dev'essere pagata in due rate che scadono rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. Resta in ogni caso consentito procedere al pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata TASI va effettuato con riferimento all'aliquota di base, corrispondente all'1 per mille, mentre ai fini del saldo si tiene conto degli atti pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre. Per quanto concerne il 2014, il versamento si effettua in base alla citata aliquota di base, a meno che il Comune non abbia deliberato un'aliquota diversa entro il 31 maggio 2014. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento è effettuato in un'unica rata, entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sull'apposito sito informatico la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

La lettera *c*) modifica il comma 691: la gestione dell'accertamento e riscossione della TARI può essere affidata ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della vecchia TARES, non oltre la scadenza del relativo contratto. Non è invece più prevista la facoltà - contemplata dalla norma previgente - di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI a coloro che, nel medesimo anno, erano incaricati dell'accertamento e riscossione dell'IMU.

La lettera *c-bis*), con il nuovo comma 728-*bis*, dispone che nel caso di immobili in multiproprietà il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.

La lettera *d*) sostituendo il comma 731, innalza da 500 a 625 mln di euro il contributo statale per l'anno 2014 per i Comuni; si specifica che le modalità di ripartizione di tale contributo, da adottarsi con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Il comma 1-*bis* stabilisce che per l'anno 2013, in deroga alla legislazione vigente, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

La RT non ascrive effetti finanziari al comma 1, lettera *a*), in considerazione del fatto che la disposizione si limita a contemplare una facoltà per i Comuni di modulazione dell'aliquota e non un obbligo.

Non si associano effetti al comma 1, lettera *b*), in quanto vengono modificate unicamente le modalità di pagamento, con il fine di rendere più agevole la rendicontazione ed il monitoraggio del gettito.

Per quanto concerne la lettera *c*), la RT non ascrive effetti finanziari alla norma.

Il comma *c-bis* non è corredato di RT.

Con riferimento alla lettera *d*) del comma 1, la RT specifica che l'incremento per 125 mln di euro della dotazione originaria di 500 mln di euro del fondo di cui al comma 731 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 contiene la contestuale eliminazione del relativo vincolo di destinazione.

Il comma *1-bis* non è corredato di RT.

Al riguardo, si rileva che l'introduzione a favore dei comuni della facoltà di aumentare - per l'anno 2014 - le aliquote TASI fino allo 0,8 per mille appare suscettibile di determinare, oltre agli evidenti effetti di aumento del gettito comunale, anche eventuali ricadute di segno opposto per l'erario; si evidenzia infatti che gli importi corrisposti a titolo di TASI, in mancanza della previsione di una norma di espressa indeducibilità, risultano deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dall'IRAP (con riferimento ai medesimi redditi d'impresa e di lavoro autonomo)⁽¹⁾. Sarebbe opportuno acquisire una stima governativa in merito a tale effetto finanziario, nonché l'indicazione dei meccanismi e dei mezzi con i quali far fronte al minor gettito erariale.

Si evidenzia poi che non appare univoco il riferimento normativo ai carichi di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili⁽²⁾: pertanto andrebbe meglio specificato, al fine di evitare potenziali contenziosi, a quale fattispecie di gettito IMU ci si debba riferire, in considerazione del fatto che il gettito effettivo IMU delle abitazioni principali per l'esercizio 2013 è stato costituito⁽³⁾ dalla cosiddetta mini IMU.

¹) Si ricorda in proposito che l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 aveva stabilito l'ineducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP; la legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, cc. 715 e 716), ha poi introdotto una parziale deducibilità di detta imposta ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

²) Condizione necessaria per poter deliberare l'aumento dell'aliquota TASI fino all'8 per mille.

³) Cfr. decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, art. 1, c. 5.

Comma 2 (Riduzioni del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili e del FISPE)

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *d*) del comma 1, laddove per il 2014 si prevede un incremento di 125 milioni di euro del contributo ai comuni – previsto, per il medesimo anno, per 500 milioni di euro dal comma 731 della legge di stabilità 2014 per finanziare la previsione da parte degli stessi di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale – ivi ponendone il relativo onere, in quota parte, a carico della dotazione del fondo per il finanziamento

degli interventi urgenti e indifferibili prevista per il 2014 e, in altra parte, a carico del fondo per gli interventi strutturali di politica economica per il medesimo anno.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che il dispositivo provvede alla copertura del predetto maggior onere di cui alla lettera d) del primo comma, per 125 milioni di euro, per cui, quanto a 118,156 milioni di euro prevede la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il prospetto riepilogativo annesso evidenzia i seguenti effetti in conto "minori" spese correnti:

(milioni di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.F.es.indifferibili	118,2			118,2			118,2		
<sp.correnti FISPE	6,8			6,8			6,8		

Al riguardo, occorre in premessa sottolineare che il dispositivo provvede al reperimento dei mezzi necessari all'aumento (pari a 125 milioni di euro) del contributo già previsto dalla legislazione vigente, per il 2014, destinato ai comuni. Rispetto al comma 731 previgente, si segnala però che è stata eliminata la finalizzazione del contributo al finanziamento dell'introduzione di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali e dei familiari. È stato altresì espunto il riferimento, tra i criteri di cui deve tenere conto il Ministero dell'economia nell'emanare il proprio decreto, alla "prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune".

Per i profili di interesse, posto che la dotazione aggiuntiva prevista dal comma 1, lettera *d*) non è dunque finalizzata alla compensazione degli effetti delle detrazioni d'imposta che i comuni potranno accordare ai proprietari di prime abitazioni, e che il dispositivo è formulato come "tetto" massimo di spesa, questa è da intendersi come mera "partecipazione" erariale (contributo) ad un onere la cui determinazione è tuttavia, nell'*an* come nel *quantum*, in pieno riconducibile all'autonoma potestà normativa dei comuni riguardo alla TASI ⁽⁴⁾.

È chiaro, in tal senso, che un eventuale, "ulteriore" minor gettito TASI che dovesse risultare *ex post* rispetto a quello "stimato" *ex ante* per la concessione del contributo in argomento, ricadrà *in toto* a carico dei bilanci dei comuni: cui gli stessi non potranno che far fronte attraverso la riduzione degli stanziamenti destinati alle "spese", ovvero, più probabilmente, ricorrendo all'aumento del gettito delle altre entrate "proprie", dovendo comunque assicurare l'"equilibrio" del proprio bilancio.

Nel metodo, pur non avendo pertanto particolari rilievi da formulare per i profili di copertura, va sottolineato che ciò non consente un pieno e consapevole scrutinio degli effetti finanziari *ex ante*, allorché gli stessi dipendano dalle determinazioni contenute in successivi atti normativi che rientrino, come nel caso in esame, nell'autonoma potestà normativa degli enti territoriali.

Per quanto concerne lo scrutinio dei fondi richiamati dall'articolo in esame ai fini della copertura dei maggiori oneri previsti al comma 1, lettera *d*), posto che andrebbero innanzitutto richiesti gli elementi identificati nei capitoli coinvolti con riferimento al Fondo per le esigenze indifferibili (capitolo n. 3073 dello stato di previsione del MEF), andrebbe, altresì, richiesta conferma in merito alle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati, a valere delle dotazioni iscritte sui

medesimi stanziamenti per l'annualità 2014, nonché, in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse ivi stanziare rispetto agli interventi eventualmente già programmati.

In ordine ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica del contributo, andrebbero infine richieste conferme in merito all'effettiva simmetria degli effetti indicati dal prospetto riepilogativo, per l'annualità 2014, su fabbisogno di cassa e indebitamento netto rispetto quelli ivi previsti in termini di competenza "finanziaria", dal momento che la procedura di riparto delle risorse fra gli enti locali del contributo per il 2014, dovrà, giocoforza, essere effettuata tenendo conto dei gettiti *standard* ed *effettivi* realizzati nel medesimo anno: ciò che in verità farebbe ragionevolmente ritenere, che non si potrà comunque procedere all'emanazione del decreto di erogazione degli importi ai comuni sino a quando non saranno noti i dati definitivi dei gettiti realizzati nel 2014.

4) In proposito, nel corso dell'esame in prima lettura il Dipartimento della R.G.S. ha precisato che la norma di cui al comma 1, lettera d), nel modificare il comma 731 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che il contributo da destinare ai Comuni (incrementato di 125 milioni di euro rispetto ai 500 milioni di euro originari) non è più vincolato alla sola introduzione di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali. Ragion per cui, ha rinviato alle valutazioni del Dipartimento delle finanze per le ulteriori valutazioni del caso. Ad ogni modo, va sottolineato che il comma 731 della legge di stabilità 2014 prevede che il riparto delle risorse tra i comuni dovrà essere operato tenendo conto del gettito *standard* ed effettivo conseguito dagli stessi in conto IMU e TASI. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota n. 22840 del 20 marzo 2014.

Commi 3 e 4 (Esenzioni TASI)

Il comma 3 dispone l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici utilizzati per fini istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f)⁵⁾ ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Con riferimento alla lettera i), riguardante gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, l'esenzione è da riferirsi alla parte utilizzata per finalità non commerciali.

Il comma 4 estende a tutti i tributi locali le procedure previste dalla legge di stabilità per il 2014 in tema di disciplina delle modalità di regolazione tra i diversi enti del gettito indebitamente acquisito a causa di errori commessi dai contribuenti a decorrere dal 2012.

La RT non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Per quanto concerne il comma 4, afferma che si tratta di interventi finalizzati a disciplinare le modalità di regolazione contabile tra i diversi enti locali e lo Stato a seguito di errati versamenti.

Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodologico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima -in sede di relazione tecnica - degli effetti finanziari riferibili a disposizioni

ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Appare poi opportuno acquisire un chiarimento con riguardo al coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 9, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che esclude l'esenzione dall'imposta sugli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alle fondazioni bancarie.

5) Si tratta in particolare di fabbricati quali stazioni e ponti, dei fabbricati destinati al culto e di taluni fabbricati della Santa Sede.

Articolo 2 **(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

Comma 1, lettere a), a-bis), b), d-bis), e) **(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

Le disposizioni in esame recano, con il comma 1, una serie di modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

In particolare:

- la lettera a) prevede l'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1; si rammenta che il suddetto comma ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità *on line*⁽⁶⁾, di effettuare tali acquisti da soggetti titolari di partita IVA italiana. Il medesimo obbligo è disposto per gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca⁽⁷⁾, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili;

- la lettera a-bis), inserita durante l'esame parlamentare, aggiungendo i commi 568-bis e 568-ter, introduce una serie di incentivi alla possibilità di scioglimento o alienazione di società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni locali. In particolare, con il capoverso lettera a) dell'articolo 568-bis, si dispone che, se lo scioglimento è già stato deliberato (e nei casi in cui ciò avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni, conseguenti da detti scioglimenti sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'IVA, e sono assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Se lo scioglimento riguarda invece una società indirettamente controllata, le plusvalenze emergenti in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione a fini IRAP, mentre le minusvalenze sono deducibili in cinque esercizi (a decorrere dall'esercizio in cui sono realizzate). Viene inoltre disposta, per il personale delle società controllate dalla PA, l'ammissione di diritto alle procedure di mobilità di cui ai commi da 563 a 568 della citata legge n. 147 del 2013. Il capoverso lettera b) dell'articolo 568-bis si riferisce al caso dell'alienazione delle partecipazioni detenute - purché ciò avvenga con procedura di evidenza pubblica in corso o deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola - ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. Per tale assegnazione è riconosciuto un diritto di prelazione nel caso di presenza di un socio privato

detentore di una quota di almeno il 30% della partecipazione. Le plusvalenze emergenti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, mentre le minusvalenze sono deducibili per cinque anni (a decorrere dall'esercizio in cui sono realizzate). Infine si introduce il nuovo comma 568-ter con cui si riconosce – fatta salva la precedenza dell'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568 della citata legge n. 147 del 2013⁽⁸⁾ - al personale in esubero, delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, che risulti privo di occupazione, la precedenza a parità di requisiti per l'impiego di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati dalle stesse pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali;

- la lettera b) proroga di 12 mesi, in luogo dei precedenti quattro mesi previsti dall'articolo 1, comma 569 della citata legge n. 147 del 2013, il termine fissato in trentasei mesi dall'articolo 3, comma 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il quale le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche⁽⁹⁾ non alienate mediante procedura di evidenza pubblica cessano ad ogni effetto.

- la lettera d-bis), inserita durante l'esame parlamentare, aggiunge un periodo al comma 645 della L. 147/2013 specificando che l'uso delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali che attesti l'avvenuta attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013⁽¹⁰⁾ ;

- la lettera e) è stata interamente sostituita durante l'esame presso al Camera dei deputati. Si interviene ora sul secondo periodo del comma 649 precisando che il Comune, mediante proprio regolamento, disciplina la riduzione della quota variabile della TARI in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo da parte del produttore direttamente o per il tramite di soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento si individuano anche le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e merci ai quali si estende il divieto di assimilazione. Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano conferiti al servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani, in assenza di apposita convenzione con il comune o con l'ente gestore, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁽¹¹⁾ .

La RT evidenzia che per quanto attiene la lettera a) l'abrogazione del citato articolo 1, comma 33 della legge n. 147 del 2013 non comporta effetti in termini di gettito in considerazione del fatto che, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, non sono state ascritte conseguenze di natura finanziaria.

Nello stesso senso si esprime con riferimento al contenuto della lettera b) per cui conclude che la proroga dei termini non determina effetti negativi sulla finanza pubblica. Pertanto le disposizioni in esame non sono considerate nel quadro riepilogativo.

Quanto alle disposizioni relative alle modifiche apportate in sede parlamentare non sono state prodotte RT integrative.

Al riguardo con riferimento all'abrogazione di cui alla lettera a), stante anche il breve periodo di vigenza, si concorda con l'irrilevanza finanziaria della stessa in quanto nel provvedimento originario non erano stati stimati effetti di gettito associati alla disposizione abrogata.

Quanto alle nuove norme contenute nella lettera a-bis) si evidenzia che le agevolazioni ed esenzioni fiscali previste nei casi di scioglimento delle società (capoverso a) della lettera a-bis) dell'articolo

568-*bis*) controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali potrebbero implicare minor gettito a titolo di imposte dirette, IRAP ed imposte indirette (di registro, ipotecarie e catastali)⁽¹²⁾. Tali fattispecie non sembra possano esser ricondotte ai casi di rinuncia a maggior gettito⁽¹³⁾ visto che dette operazioni nel libero mercato sono sempre possibili e che per fattispecie analoghe - disciplinate dalla normativa recata dall'articolo 14, comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010⁽¹⁴⁾ - non erano previste forme di esenzione o agevolazione di natura fiscale. Questa considerazione acquista maggior rilievo se si considera che, nel caso di scioglimento di società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante sono esenti da imposizione - in quanto non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta (che rappresenta la base imponibile per il calcolo dell'IRAP) - mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi con ciò palesandosi una asimmetria nel regime impositivo (esenzione per le poste attive, utilizzo come componente negativo di reddito per le poste passive) con conseguente trasgressione del principio contabile dell'inerenza dei costi ai ricavi e quindi connessa diminuzione della base imponibile a titolo di imposte dirette ed IRAP. Invece, alcuna esenzione fiscale sembra rilevarsi nei casi di alienazione⁽¹⁵⁾ con procedura di evidenza pubblica di cui alla lettera b) dell'articolo 568-*bis*, mentre permane l'esclusione delle plusvalenze nel calcolo delle imposte sui redditi e dell'IRAP a fronte della presenza della deducibilità delle minusvalenze⁽¹⁶⁾, nel caso di società mista a favore del socio privato detentore di almeno il 30 per cento della partecipazione; quindi per tale ultima fattispecie sembra doversi rilevare, anche qui (come nel caso precedente), un'operazione di natura contabile potenzialmente foriera di minor gettito a titolo di imposte sui redditi ed IRAP. Si rende altresì necessaria una quantificazione del minor gettito riveniente dall'assoggettamento in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali⁽¹⁷⁾ nei casi di scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali.

Per quel che concerne la lettera b) non si hanno osservazioni da formulare in quanto la disposizione non sembra avere riflessi di natura finanziaria.

Quanto ai contenuti della nuova lettera d-*bis*), si chiede al Governo di verificare che lo slittamento nell'utilizzo del valore delle superfici catastali per il calcolo della TARI⁽¹⁸⁾ escluda possibili riflessi di natura finanziaria in termini di gettito da TARI. Sul punto infatti la quantificazione originaria della tariffa⁽¹⁹⁾ in esame essendo complessa e legata a diversi e specifici parametri (tra cui anche quello legato alle superfici catastali) non consente di isolare immediatamente gli effetti di natura finanziaria derivanti dalla proroga in argomento.

Con riferimento infine alle modifiche apportate con la novellata lettera e) si evidenzia che la norma sembra fornire una disciplina più dettagliata⁽²⁰⁾ rispetto a quella previgente, in tema di riduzioni della quota variabile della TARI in ragione della quantità di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo; si rimanda sull'argomento anche al commento del successivo comma e-*quater*.

6) Anche attraverso centri media o operatori terzi.

7) Servizi di *search advertising*.

8) Ci si riferisce all'espletamento delle apposite procedure di mobilità verso altre società.

9) Ci si riferisce a quelle vietate di cui al comma 27 della citata legge n. 244 del 2007 che così recita: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1,

[comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatarie di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

[10](#)) Detto comma prevede una procedura di interscambio tra Agenzia delle entrate ed i Comuni volta alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (in attuazione di tale norma il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra le amministrazioni citate). La norma prevede infatti che “Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998](#). I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'[articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#).”

[11](#)) Codice ambientale.

[12](#)) Ad esclusione dell'IVA; tale esclusione è prevista dalla disposizione stessa.

[13](#)) Tale caso si sarebbe potuto avallare qualora ci si fosse trovati di fronte ad operazioni che, in mancanza della disposizione in esame, non si sarebbero potute concludere.

[14](#)) Norma peraltro abrogata dal comma 561 della citata legge n. 147 del 2013.

[15](#)) Per una parte di tali fattispecie si occupava la precedente norma di cui dall'articolo 4, commi da 1 a 3 del decretollegge n. 95 del 2012, peraltro anch'essa abrogata dal comma 562 della citata legge n. 147 del 2013.

[16](#)) Sempre entro i cinque anni a partire da quello di realizzazione.

[17](#)) In luogo, ove previsto, di quelle proporzionali.

[18](#)) Proroga che indica la decorrenza al 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, subordinato all'accordo tra Conferenza stato/città ed autonomie locali, di cui è pertanto impossibile ipotizzarne l'anno effettivo di decorrenza.

[19](#)) In particolare si veda la quantificazione presentata in RT annessa alla citata legge n. 147 del 2013 per i commi da 639 a 721, in materia di tassazione immobiliare.

[20](#)) Che prevede anche l'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in parola.

Comma 1, lett. c) e d)**(Proroga termini in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento)**

L'articolo 2, comma 1, lett. c), intervenendo sul comma 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 2013), differisce il termine entro il quale è possibile definire in via agevolata i carichi inclusi in ruoli, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Inizialmente fissato al 28 febbraio 2014, il termine di adesione è stato differito al 31 marzo 2014 dal provvedimento in commento. La Camera dei deputati ha ulteriormente spostato in avanti la scadenza ponendola al 31 maggio del corrente anno.

Nel corso dell'esame del ddl di conversione, l'altro ramo del Parlamento, in corrispondenza al differimento del termine di adesione alla procedura, ha provveduto: 1) con la nuova lettera *c bis*), attraverso la novella all'articolo 621 della legge di stabilità, a prolungare al 31 ottobre 2014 il termine, inizialmente fissato al 30 giugno p.v., entro il quale l'agente della riscossione è tenuto a trasmettere a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno effettuato regolarmente il versamento e quello dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento; 2) con la nuova lettera *c ter*), a seguito della modifica dell'articolo 622 della citata legge, a spostare dal 30 giugno al 31 ottobre p.v. il termine entro il quale gli agenti della riscossione sono tenuti ad informare i debitori che si sono avvalsi della procedura dell'avvenuta estinzione del debito.

La lettera d) del comma 2, del decreto in commento, intervenendo anche sul comma 623 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità, sempre nell'ambito della disciplina del medesimo istituto, proroga al 15 aprile 2014 il periodo di sospensione della riscossione dei predetti carichi, al fine di consentire le operazioni di versamento e la registrazione delle relative operazioni ⁽²¹⁾. Anche in tal caso la Camera dei deputati, in coerenza con l'ulteriore proroga del termine di adesione alla procedura dalla stessa approvata, ha provveduto a prolungare fino al 15 giugno 2014 il predetto periodo di sospensione.

La RT associata al provvedimento in commento non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame, considerato che le stesse da un lato consentono l'effettuazione dei versamenti con l'esclusione degli interessi, dall'altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. Considera quindi la proroga finanziariamente neutrale.

Al riguardo, in considerazione del periodo trascorso dall'attivazione della procedura e per consentire una compiuta valutazione degli effetti finanziari della proroga in commento, sarebbe opportuno che il Governo fornisca informazioni sull'andamento della procedura, ad esempio indicando dati, disaggregati per tipologia, sugli incassi, in rapporto all'entità dei ruoli al 31 ottobre 2013, e sul numero di adesioni registrate ed evidenziando nel contempo eventuali criticità registrate nell'esperienza applicativa. Si evidenzia sul punto che con la circolare n. 37 del 20 gennaio 2014, Equitalia nel diramare istruzioni agli uffici ha stabilito che, poiché la legge esenta dal pagamento i soli interessi di ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 e quelli di mora contemplati dall'articolo 30 del medesimo decreto, la definizione agevolata riguarda i soli interessi afferenti ad entrate tributarie dello Stato. Non possono ritenersi tali, a titolo esemplificativo - continua Equitalia - le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6 della legge n. 689 del 1981, conseguenti alla irrogazione, da parte degli organi accertatori dei Comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada.⁽²²⁾ Per le multe, l'adesione alla procedura comporta quindi il solo risparmio dell'importo degli interessi di mora. Una circostanza questa che parrebbe rendere poco appetibile l'esperimento della procedura per tali soggetti che potrebbero preferire altre opzioni (contenzioso, attesa della prescrizione) a quella di aderire alla

procedura, con conseguenze sotto il profilo delle aspettative degli enti territoriali in ordine agli esiti della procedura in commento.

21) Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2014, all'articolo 1, commi da 618 a 623, ha consentito ai contribuenti di poter definire i predetti carichi, con il pagamento, in unica soluzione entro una certa data, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto nonché con il pagamento delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

22) Si ricorda che a norma dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 681 del 1981 in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

**Comma 1, lettere *e-bis*), *e-ter*), *e-quater*), *f*), *g*) e *h*)
(Coefficienti per determinazione TARI, esenzioni TASI)**

La lettera *e-bis*), novellando il comma 652, consente ai comuni, per gli anni 2014 e 2015, di utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto a quelli del cd. metodo normalizzato⁽²³⁾ e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche; la lettera *eter*), sostituendo il comma 660, stabilisce che il comune può deliberare ulteriori riduzioni della TARI rispetto a quelle di cui al comma 659, con copertura attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune⁽²⁴⁾; la lettera *e-quater*) abroga il comma 661, che prevedeva che la TARI non fosse dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore.

La lettera *f*), sostituisce il comma 669 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, in materia di disciplina del presupposto applicativo della TASI, esplicitando che i terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione dell'imposta.

La lettera *g*) abroga il comma 670, contenente specifiche esclusioni ai fini della TASI; sono dunque da assoggettare alla TASI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute in via esclusiva.

La lettera *h*)⁽²⁵⁾, esclude che il Comune possa disporre riduzioni ed esenzioni TASI con riferimento a superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

La RT è disponibile solo con riferimento alle lettere *f*) e *g*): si afferma che esse chiariscono la definizione del presupposto impositivo della TASI precisando la non applicazione del tributo ai terreni agricoli. La RT non ascrive effetti finanziari alle disposizioni, argomentando che le stime indicate nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità per il 2014 scontavano già l'esenzione dei terreni agricoli, ritenuta desumibile dall'impianto normativo.

Al riguardo, con riferimento alla modifica di cui al comma *e-ter*), riguardante il comma 660 dell'articolo 1 della legge di stabilità, si chiedono informazioni in ordine alla portata normativa e agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla espunzione del riferimento al 7 per cento del costo complessivo come limite alle possibili riduzioni delle aliquote.

In relazione al comma *e-quater*) si osserva che, determinando il venir meno di una precedente area di esenzione dal pagamento (in relazione ai rifiuti assimilati avviati al recupero) ai fini TARI, la disposizione potrebbe essere suscettibile di dar luogo a maggior gettito; essa va peraltro letta congiuntamente a quella di cui al comma e) sopra commentato, il quale prevede che il Comune, mediante proprio regolamento, disciplina la riduzione della quota variabile della TARI in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo da parte del produttore direttamente o per il tramite di soggetti autorizzati.

Rispetto a quanto affermato dalla RT in merito alle lettere *f*) e *g*) si rileva che, sulla base del combinato disposto dell'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità per il 2014 nella sua formulazione originaria e delle norme generali in materia di IMU⁽²⁶⁾, i terreni agricoli sarebbero assoggettabili alla TASI. La modifica introdotta dalla lettera *f*) del comma 1 in esame al citato comma 669, specificando l'esenzione dei terreni agricoli ai fini della TASI, appare dunque costituire un elemento di novità rispetto alla legislazione vigente; conseguentemente, si ritiene che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, il Governo dovrebbe fornire la quantificazione del relativo onere, provvedendo contestualmente alla relativa copertura.

La lettera *g*), al contrario, assoggetta a tassazione talune fattispecie che risultavano esenti sulla base della legislazione previgente, determinando dunque un certo recupero di gettito.

Andrebbero fornite informazioni in ordine agli effetti, di segno contrapposto, ascrivibili alle disposizioni in commento.

[23](#)) Di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

[24](#)) Il comma 660 nella versione originaria della legge di stabilità prevede un limite del 7 per cento rispetto al costo complessivo del servizio.

[25](#)) Attraverso l'abrogazione dell'articolo 1, comma 679, lettera *f*), della legge di stabilità per il 2014.

[26](#)) Di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011.

Comma 1-bis (Seconda rata IMU)

Il presente comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, concerne la soppressione del comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, in materia di pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013. Il citato comma 12-*bis* prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU qualora la differenza fosse stata versata entro il termine del 24 gennaio c.a.; tuttavia anche l'articolo 1, comma 728 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 conteneva la medesima esclusione dall'applicazione di sanzioni ed interessi qualora però la citata differenza fosse stata versata entro il termine di versamento della prima rata della medesima imposta dovuta per l'anno 2014 (quindi con scadenza il 16 giugno c.a.). Quindi la abrogazione in parola ha l'effetto di eliminare ogni possibile questione interpretativa, chiarendo che la mancata applicazione di sanzioni ed interessi è estesa fino alla data di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2014.

Alla disposizione non è annessa **RT** integrativa

Al riguardo nel condividere l'opportunità di eliminare ogni possibile elemento di incertezza in merito all'applicazione della disciplina in esame si osserva che la disposizione non ha riflessi di natura finanziaria in quanto non muta il quadro normativo vigente.

Articolo 2-bis (Bilancio di previsione)

La norma reca il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico e generale va rilevato che il differimento in parola comporta una serie di conseguenze sulla corretta programmazione finanziaria e la possibilità di adottare entro il medesimo termine di deliberazione del bilancio una serie di scelte gestionali e di politica tributaria locale. Sarebbe opportuna in proposito una valutazione del Governo.

Articolo 3 (Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

Il comma 1 prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale fino alla scadenza del termine di impugnativa della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale, di cui agli articoli 243-bis e ss. del TUEL e nel caso di presentazione del ricorso, fino alla relativa decisione.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce il comma 573 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), introducendo, per l'esercizio 2014, in favore degli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano ancora dichiarato il dissesto finanziario, la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-bis del TUEL), entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Tale procedura è esperibile a condizione che nell'ultimo rendiconto approvato risulti che l'ente non sia strutturalmente deficitario. In pendenza del termine di 120 giorni la Corte dei conti può intervenire per assegnare all'ente interessato un termine per l'adozione di misure correttive.

Inoltre, si introduce il comma 573-bis alla legge n. 147 del 2013 stabilendo che, per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, il piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL e per il quale sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento del risultato di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine di 120 giorni previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura sono sospese l'applicazione delle procedure per la deliberazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell'ente, nonché le procedure esecutive nei confronti dell'ente (nuovo comma 573-ter).

Il comma 2-bis, nel modificare il comma 10-bis dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, prevede che ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo anticipazioni liquidità, siano considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che:

- fino allo scadere del termine di diffida del Prefetto per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, l'ente locale può avvalersi della procedura per il riequilibrio finanziario;
- i comuni che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del TUEL possono contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (articolo 204 TUEL) e comunque per importi non superiori “alle quote di capitale dei mutui già contratti e rimborsate nell’anno precedente” qualora i mutui siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio.

Il comma 3-*bis* estende il termine perentorio per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario dell'ente da 60 a 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.

Il comma 3-*ter* consente la possibilità di una rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo. La rimodulazione può riguardare anche la riduzione della durata del piano. La proposta di rimodulazione del piano, corredata dal parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata alla Corte dei Conti. In caso di esito positivo della procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.

Il comma 3-*quater* stabilisce che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 243-*ter* del TUEL, devono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

Il comma 4 nell'aggiungere il comma 1-*ter* all'articolo 259 del TUEL prevede che nei comuni con più di 20.000 abitanti aventi un programma di riequilibrio del bilancio condizionato dall'esito di misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e di razionalizzazione di organismi e società partecipanti, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alla normativa vigente, entro un periodo massimo di tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, ai fini dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-*quater* del TUEL e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale di cui all’articolo 16, comma 2 del presente provvedimento, le società controllate dagli enti locali interessati ai predetti piani applicano i processi di mobilità di personale tra società partecipate previsti dalle disposizioni di cui al comma 563, articolo 1, della legge di stabilità per il 2014 anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

La RT afferma che le disposizioni, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale.

Al riguardo, si osserva che la nuova disciplina della procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale, così come modificata dal presente provvedimento, sembra consentire una dilatazione dei tempi di risoluzione della precaria situazione finanziaria dell'ente. Infatti, viene consentito all'ente

di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL, sia nel caso di diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario sia nel caso di intervenuta deliberazione di diniego da parte della Corte dei Conti. Tale circostanza, come sottolineato anche dalla Corte dei conti nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, potrebbe aumentare il periodo di sofferenza dei crediti verso l'ente e dilatare la già accertata condizione di fragilità degli equilibri strutturali del bilancio dell'ente. Inoltre, occorre evidenziare che la norma non risulta chiara allorché subordina la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio, per gli enti locali che hanno ricevuto il diniego della Corte dei Conti, all'avvenuto conseguimento di un miglioramento del risultato di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato, senza determinarne l'entità.

Analogamente, l'introduzione di termini più ampi per il riequilibrio del bilancio - tre esercizi successivi, in luogo dell'esercizio successivo o del secondo esercizio successivo⁽²⁷⁾ - per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati implica un trascinarsi della condizione di dissesto oltre i termini ordinari.

Ancora, la possibilità concessa all'ente di contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque per importi non superiori "alle quote di capitale dei mutui già contratti e rimborsate nell'anno precedente" qualora i mutui siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio, se da una parte potrebbe aiutare l'ente a finanziare il proprio piano di riequilibrio dall'altra consente all'ente, già in precarie condizioni finanziarie, di superare il limite dell'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e aggiunga un'ulteriore situazione di deficitarietà strutturale.

Su tali punti appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

²⁷⁾ Secondo le disposizioni dettate dal capo IV del Titolo VIII del TUEL (artt. 259-263), il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato e presentato al Ministero dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL, deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto, qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione, oppure all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione. Il comma 1-*bis* dell'articolo 259 del TUEL - che è stato introdotto dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del D.L. n. 35 del 2013 - ha derogato a tali disposizioni, stabilendo che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto viene adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell'esercizio successivo, l'ipotesi di bilancio che il Consiglio dell'ente presenta all'approvazione del Ministro dell'interno deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

Articolo 3-bis (Fondo svalutazione crediti)

La norma prevede che l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma prevede un abbassamento del limite minimo del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti rispettivamente dal 25 al 20 per cento e dal 30 al 20 per cento dei residui attivi. Si ricorda che la funzione del Fondo svalutazione crediti è quella di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci. L'abbassamento del limite minimo potrebbe pertanto accrescere i rischi per l'equilibrio dei bilanci.

Articolo 4

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

Il comma 1 prevede l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. In particolare, viene stabilito, per le regioni, che queste debbano adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20 per cento e al 10 per cento)⁽²⁸⁾. Le modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura, prevedono che il previsto obbligo della trasmissione di una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – nonché al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circa i piani obbligatori previsti in materia di riorganizzazione e razionalizzazione per il contenimento della spesa per il personale, debba essere assolto entro il 31 maggio di ogni anno.

Il comma 2 prevede per le regioni ed enti locali che abbiano rispettato gli obiettivi assegnati nel patto di stabilità interno, la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l'utilizzo dei risparmi: *a)* derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 1; *b)* derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98 del 2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il comma 3, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che la sanzione della nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa *non trovi applicazione*, con riferimento ai soli atti di utilizzo dei fondi adottati entro una certa data, a condizione che le regioni e gli enti locali: *a)* abbiano rispettato il patto di stabilità interno; *b)* non abbiano superato i vincoli finanziari per la costituzione dei fondi (con conseguente assenza del riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale); *c)* abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di persona; *d)* abbiano rispettato le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78 del 2010, limitatamente ai commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, che hanno recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di interesse per le amministrazioni territoriali.

Il comma 3-*bis*, al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni, stabilisce che le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, abbiano attivato - anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, e anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali - iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, concernenti rispettivamente gli interventi disposti in favore dei lavori di utilità sociale (L.S.U.) e quelli operati in favore degli inoccupati del mezzogiorno, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Il comma 3-*ter* afferma che le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il comma 3-*quater* stabilisce che resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di stabilizzazione, da parte degli enti locali che presentino vuoti in organico, degli LSU secondo i criteri ivi indicati e le risorse già previste dalla legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale non ascrive effetti finanziari all'articolo in esame in quanto trattasi di norme di carattere ordinamentale e finalizzate al recupero di risorse indebitamente erogate nel quadro della contrattazione integrativa e al superamento di alcune criticità applicative nell'utilizzo dei relativi fondi.

Al riguardo, sul dispositivo indicato ai commi 1-2 come modificati nel corso dell'esame in prima lettura, premesso che la norma ivi prevista è comunque volta a garantire, da parte di regioni ed enti locali, l'effettiva applicazione dei vincoli già previsti dalla legislazione vigente in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del loro personale, ai fini della realizzazione dei relativi risparmi di spesa da considerare già contemplati nei tendenziali, nulla da osservare. Ad ogni modo, va segnalato che durante l'esame in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S.⁽²⁹⁾ ha evidenziato dubbi sulla sostenibilità in termini di legittimità costituzionale, limitatamente all'applicabilità delle eventuali misure di accorpamento e razionalizzazione, in particolare, per le regioni, ciò che invero - qualora la norma fosse censurata dalla Corte costituzionale - pregiudicherebbe la stessa possibilità che le regioni siano tenute, in presenza di sforamenti di spesa per la contrattazione integrativa del personale, a procedere alla ivi prevista riduzione delle dotazioni organiche a titolo di "compensazione". Nella stessa sede l'organo del ministero dell'economia e delle finanze ha formulato l'auspicio di una modifica della norma richiamata nel corso dell'*iter* parlamentare⁽³⁰⁾.

In merito al comma 3, in considerazione del fatto che le norme ivi previste sono chiaramente finalizzate solo alla salvaguardia degli effetti di risparmio previsti dalla legislazione vigente per la quota riconducibile ai meccanismi di contenimento della spesa di personale da parte delle amministrazioni territoriali, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3-*bis* e 3-*ter*, dal momento che ivi si consente alle regioni e agli enti locali di provvedere comunque al pagamento delle competenze retributive maturate, limitatamente ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati,

totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica, sempre nei limiti degli obiettivi finanziari assegnati in relazione al patto di stabilità interno e comunque nei limiti delle sole disponibilità finanziarie esistenti, andrebbero in ogni caso chiariti gli effetti che dalla norma appaiono suscettibili di determinarsi, in termini di "cassa", per effetto dei pagamenti ivi autorizzati.

In merito al comma 3-ter dove si afferma che l'autorizzazione alla effettuazione dei pagamenti di cui al comma 3-bis non potrà in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica, va comunque rilevato che tale "divieto" deve comunque misurarsi, prima o poi, con l'impegno di un progressivo assorbimento del personale in questione, nell'ambito delle dotazioni organiche degli enti territoriali, sia pure nei limiti delle sole compatibilità finanziarie. Sul punto, andrebbe richieste una situazione complessiva dei lavoratori di utilità sociale attualmente impegnati in progetti promossi dagli enti territoriali, nonché una situazione della loro "anzianità" maturata in tali iniziative e indicazioni in merito ai tempi necessari al loro graduale assorbimento nell'ambito degli enti interessati ovvero, alternativamente, l'accesso al pensionamento.

Sul comma 3-quater, nulla da osservare.

[28](#)) Per gli enti locali viene altresì stabilito che questi siano tenuti ad adottare analoghe misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza triennale) previsto dall'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (con il quale viene individuata la media nazionale, per classe demografica, della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province nonché i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini della dichiarazione delle eccedenze seguite alla riduzione della dotazione organica). Inoltre, si prevede al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero in virtù dei richiamati piani di riorganizzazione, che in tal caso trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del D.L. n. 95 del 2012, applicando i limiti temporali indicati, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. E' previsto che le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di riorganizzazione non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

[29](#)) Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota n. 22840 del 20 marzo 2014.

[30](#)) In merito poi alla previsione circa l'applicabilità dei commi 11 e 12 dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012, in tema di "pensionamento", nell'eventualità che per effetto delle riduzioni organiche citate si fossero palesate posizioni lavorative in esubero e/o soprannumero presso le amministrazioni, la stessa R.G.S. ha confermato che l'accesso in deroga al citato istituto sarebbe risultato comunque neutrale per la finanza pubblica: compensandosi, la maggiore spesa pensionistica, con quella per minori salari da sostenersi a partire da allora per le unità cessate. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota cit.

Articolo 5

(Mutui enti locali)

La norma consente agli enti locali per gli anni 2014 e 2015 di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti stabiliti dall'articolo 204 del TUEL, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari, precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale. In particolare, non determina incremento del debito pubblico, considerato che la possibilità di ricorso a nuovo debito trova il limite nell'importo del debito rimborsato nell'esercizio precedente. La RT precisa che restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha rilevato che gli effetti connessi al venir meno dei mutui in ammortamento non sono scontati negli andamenti tendenziali e conferma che le risorse derivanti dalla contrazione di nuovi mutui dovranno essere utilizzate nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno, con conseguente assenza di effetti sull'indebitamento netto.

Al riguardo, si segnala che la norma ha riflessi finanziari sugli equilibri di bilancio dell'ente e non meramente ordinamentali in quanto consente agli enti locali effettivamente di superare i limiti all'indebitamento previsti dall'articolo 204 del TUEL.

La previsione che il nuovo debito incontri il limite dell'importo del debito rimborsato nell'esercizio precedente introduce un limite che può anche essere superiore a quello previsto dall'articolo 204 del TUEL⁽³¹⁾, considerato che quest'ultimo è configurato non come un limite fisso ma come una percentuale rispetto alle entrate che possono variare da un esercizio all'altro.

Pertanto a legislazione vigente, in assenza quindi della presente disposizione, negli esercizi 2014 e 2015, si sarebbe potuto verificare un miglioramento (o un non peggioramento) dell'entità del debito dell'ente dato dalla differenza tra i limiti stabiliti dall'articolo 204 del TUEL e quelli ora introdotti. La presente misura, invece, rende più difficilmente conseguibile l'obiettivo di riduzione del debito degli enti locali e potrebbe determinare effetti sull'indebitamento netto nella misura anzidetta, data dalla differenza tra i mutui precedenti e quelli di nuova accensione.

Si ricorda inoltre che a partire dall'esercizio 2014, è entrata in vigore la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni e ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento: il nuovo articolo 119, comma 6, della Costituzione consente infatti l'indebitamento con la contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell'equilibrio complessivo dell'aggregato regionale. Tali principi hanno ricevuto attuazione con la legge n. 243/2012 la quale ha posticipato al 2016 l'entrata in vigore delle norme attuative per gli enti territoriali, tuttavia va sottolineato che i principi del nuovo articolo 119 sono già in vigore nel 2014. Si potrebbe pertanto porre la questione di costituzionalità delle norme sull'indebitamento degli enti locali che non prevedano il rispetto del requisito dell'equilibrio di bilancio per il complesso degli enti della Regione.

³¹⁾ 8 per cento delle entrate, escluse quelle da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti, accensioni di prestiti, servizi per conto di terzi.

Articolo 6 (Contabilizzazione IMU)

La norma prevede che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie relative al Fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della legge n. 228 del 2012, i comuni iscrivano la quota dell'IMU al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali modifiche contabili in sede di rendiconto 2013.

La RT afferma che la disposizione, concernente la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che la norma si limita a consentire ai comuni la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. Secondo il Governo tale procedura concerne soltanto la quota IMU di spettanza comunale e non quella relativa agli immobili di categoria D spettante allo Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7 (Verifica gettito IMU anno 2013)

La norma introduce tre nuovi commi alla legge n. 147 del 2013. In particolare:

- si prevede che, al fine di assicurare la più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e ferme restando le dotazioni del Fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 sia effettuata una verifica del gettito IMU relativo al 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati D;
- con decreto ministeriale sono determinate le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013;
- per i soli comuni interessati dalle variazioni delle assegnazioni, il termine per la deliberazione del rendiconto 2013 è prorogato dal 30 aprile 2014 al 30 giugno 2014. I comuni che, a seguito delle verifiche, sono tenuti al versamento al Fondo di solidarietà comunale di ulteriori importi non contabilizzati come impegni di spesa a tale titolo, possono imputare tali somme quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.

La RT afferma che la norma non determina oneri per il bilancio statale, in quanto la revisione dell'IMU ivi prevista deve necessariamente avvenire ferma restando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter della legge n. 228 del 2012.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, evidenzia che la procedura disciplinata dalla norma è finalizzata a garantire una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale 2013 sulla base degli incassi effettivi del gettito IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D. Ciò, al fine di garantire l'effettiva neutralità per i Comuni del sistema introdotto con la legge n. 228 del 2012 che ha previsto la riserva erariale del gettito IMU di categoria D, assicurando ai Comuni le medesime risorse di cui hanno beneficiato nell'anno 2012, al netto delle riduzioni per l'anno 2013 e successivi connesse all'applicazione della "revisione della spesa" di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012. La procedura di revisione dell'IMU non potrà, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, per cui le conseguenti variazioni compensative potranno determinare soltanto una diversa distribuzione delle dotazioni del fondo previste a legislazione vigente.

La nota chiarisce che la procedura di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 è finalizzata a rivedere eventualmente la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, nell'ipotesi che, fermo restando il gettito complessivo IMU, il gettito IMU relativo agli immobili classificabili nel gruppo catastale D risulti diverso da quello considerato in fase di quantificazione del valore complessivo del predetto Fondo.

Infine, circa le procedure di contabilizzazione degli impegni di spesa, la nota evidenzia che variazioni compensative derivanti dalla procedura di revisione dell'IMU dovranno essere imputate in bilancio nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Al riguardo, in base a quanto specificato dalla nota del Governo, la norma in esame sembra determinare soltanto una diversa distribuzione tra i vari comuni della dotazione del fondo di solidarietà comunale prevista a legislazione vigente per tener conto della distribuzione degli incassi effettivi del gettito IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D il cui gettito complessivo risulta, però, in linea con quanto previsto a legislazione vigente. Invece, quanto stabilito dal comma 380-ter dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 dà luogo ad una variazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale qualora il gettito IMU, relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, risulta diverso rispetto a quello considerato in fase di quantificazione del valore complessivo del predetto Fondo. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'imputazione in bilancio, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, delle variazioni compensative derivanti dalla procedura di revisione dell'IMU, si segnala che nei comuni dove occorrerà imputare al bilancio 2014 un apposito impegno di spesa, si dovrebbe verificare un peggioramento del saldo valido ai fini del rispetto del PSI, mentre non risulta chiaro se in presenza di un conguaglio positivo per l'ente ciò si tradurrà in un miglioramento del medesimo saldo, atteso il silenzio della norma sulla sua eventuale contabilizzazione.

Articolo 8 (Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)

L'articolo prevede l'erogazione, entro il 15 marzo 2014, ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo è pari al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di solidarietà comunale già disponibile sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, andrebbe chiarito se per effetto dell'erogazione dell'anticipazione si verifichi un diverso impatto sui saldi di finanza pubblica e in particolare in termini di fabbisogno di cassa.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)

La norma riduce a decorrere dall'anno 2014 il contributo ordinario spettante agli enti locali nella misura di 7 milioni per le province e di 118 mln di euro per i comuni. La riduzione si applica in proporzione alla popolazione residente.

La RT afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto vengono confermati, anche per il 2014, gli stessi importi delle riduzioni applicate per l'anno 2013.

La nota del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che negli andamenti tendenziali sono stati iscritti risparmi di spesa di importo non superiore a quanto previsto dalla disciplina vigente per l'anno 2012, per cui la norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che il comma 183 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, al quinto periodo, ora soppresso dalla presente disposizione, prevede che con legge dello Stato sia determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Diversamente la presente norma rende permanente la riduzione del contributo ordinario a decorrere dall'anno 2014. Sul punto, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non reca alcuna indicazione, andrebbe acquisita la conferma che gli effetti di risparmio per lo Stato a decorrere dall'anno 2014 e derivanti dalla riduzione del contributo ordinario, siano già scontati sui saldi di finanza pubblica, anche se l'attuale legislazione vigente subordina l'efficacia della riduzione del contributo fino al 2015 all'emanazione di un apposito provvedimento normativo.

Articolo 10 (Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio)

La norma conferma per l'anno 2014 le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con DM 4 maggio 2012. Sono altresì confermate le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Si dispone che, per l'anno 2014, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012.

La RT sostiene che la conferma, anche per il 2014, dei criteri di attribuzione alle province del fondo sperimentale di riequilibrio e dei tagli per la revisione della spesa, consentono la rapida conoscenza delle risorse attribuite dallo Stato, indispensabili per la predisposizione del bilancio di previsione del 2014. Inoltre, evidenzia che l'allegato 1 recepisce anche quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, che esclude la Provincia dell'Aquila dai predetti tagli, fermo restando il complessivo importo degli stessi.

Con riferimento alla proroga delle norme che prevedono la determinazione del trasferimenti erariali a favore delle province delle Regioni Siciliana e Sardegna, la RT afferma che i trasferimenti sono necessari per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite.

Secondo la RT l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ritiene che l'integrazione dei tagli dei trasferimenti derivanti dall'esclusione dalle riduzioni della Provincia dell'Aquila di cui al successivo articolo 20, comma 2, posta a carico delle rimanenti Province delle Regioni a statuto ordinario nonché delle Regioni Sicilia e Sardegna, sia di entità tale da non compromettere la sostenibilità delle riduzioni medesime.

Al riguardo, alla luce del chiarimento fornito dal Governo non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11

(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province)

L'articolo modifica i commi 2 e 3 e sopprime il comma 3-*bis*, dell'articolo 4, del decreto legislativo n. 149 del 2011 in materia di relazione di fine mandato dei Sindaci e dei Presidenti di provincia.

In particolare, vengono modificati i termini entro cui la relazione di fine mandato è sottoscritta, certificata dall'organo di revisione e inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre, viene eliminato l'obbligo di trasmissione e di controllo da parte del Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Contributo straordinario)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, specifica che il contributo erogato dallo Stato al fine di favorire la fusione dei comuni, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, di cui al comma 3, dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia erogato a decorrere dall'anno della fusione.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, istituito in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino, pari a 2 milioni di euro, deve essere impiegato dalla regione per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche (provincia di Pesaro-Urbino) alla regione Emilia-Romagna (provincia di Rimini).

La RT riferita al comma 1 afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto i contributi annuali sono riconosciuti nei limiti dello stanziamento disponibile. In particolare, la modifica, permette di utilizzare lo stanziamento di 30 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 730 della legge n. 147 del 2013, che, diversamente, andrebbe in economia.

Al riguardo, si osserva che al comma 730, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013 le somme attribuite ai comuni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale in conseguenza delle avvenute fusioni, non sono configurate come tetti di spesa, in quanto se ne stabilisce il valore minimo del finanziamento ma non quello massimo. Di conseguenza, atteso che lo stanziamento previsto non può essere riconosciuto come limite di spesa appare opportuno l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità che la norma introdotta non comporti oneri superiori a quanto previsto a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 1-bis andrebbe chiarito se le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo destinato alla erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, siano disponibili ed effettivamente

libere da impegni. Sul punto si segnala che il comma 47, dell'articolo 34, del decreto-legge n. 179 del 2012 destina le somme disponibili sul predetto fondo allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Andrebbe quindi assicurata la compatibilità della nuova destinazione prevista dal presente provvedimento con le finalità previste a legislazione vigente.

Inoltre, atteso che l'efficacia della disposizione relativa alle risorse da erogare sotto forma di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, andrebbero fornite maggiori informazioni sull'esito di tale autorizzazione⁽³²⁾ e sulla possibilità di destinare tali somme ad altre finalità.

[32](#)) Si segnala che un analogo provvedimento per la riduzione dei prezzi di carburante nella regione Friuli Venezia Giulia è sotto procedura di infrazione in materia di compatibilità alla normativa comunitaria delle disposizioni inerenti la tassazione dei prodotti energetici.

Articolo 13 (Isole minori)

La norma prevede che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

La RT afferma che la norma non comporta oneri, in quanto le somme destinate al comune di Lampedusa e Linosa sono iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e riferite a progetti non realizzati. In particolare, si permette di utilizzare lo stanziamento indicato relativo al riparto del Fondo di sviluppo delle isole minori rifinalizzando le risorse.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ribadisce che i profili di spesa sono tali da non peggiorare i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il chiarimento del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 14 (Applicazione dei fabbisogni *standard* per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

L'articolo interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale stabilendo che il 10 per cento del Fondo in esame sia ripartito tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard, specificando che occorre tenere conto anche delle capacità fiscali.

Per il 2014 la descritta disposizione non trova applicazione in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 15 aprile 2014 sui criteri di attuazione della stessa.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto finalizzata a prevedere un diverso criterio di distribuzione del 10 per cento del Fondo di solidarietà comunale, che deve tener conto sia dei fabbisogni standard che delle capacità fiscali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15 (Disposizioni in materia di province)

Il comma 1, aggiungendo un periodo al comma 23, dell'articolo 31, della legge n. 181 del 2011, chiarisce che per le province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che qualora il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, per le province che non abbiano rispettato il patto la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico, e comunque entro il limite del 3 per cento delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo.

La RT con riferimento al comma 1 afferma che la disposizione è finalizzata a non penalizzare le province madri che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l'istituzione di nuove province. In tal modo non è considerata nella base di calcolo ai fini del PSI la spesa corrente del 2009 atteso che la stessa risulta non più rappresentativa della spesa corrente della nuova provincia. Per la RT la norma non determina oneri per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, relativamente al rischio che la disposizione di cui al comma 1 possa determinare una riduzione dei risparmi attesi, segnala che i risparmi sono garantiti dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Al riguardo, a dimostrazione dell'asserita neutralità della norma appare utile fornire ulteriori elementi di dettaglio. Infatti, qualora la disposizione dovesse comportare una riduzione della spesa corrente media presa a base del calcolo dell'obiettivo di saldo della provincia dovrebbe determinarsi una riduzione dei risparmi attesi a meno che il comparto delle province, con l'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, consenta il conseguimento di obiettivi di risparmio superiori a quelli scontati a legislazione vigente e tali da assorbire i minori risparmi recati dalla presente disposizione. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di incrementare le percentuali degli enti non in sperimentazione fino alla concorrenza dei minori risparmi da compensare.

Con riferimento al comma 1-bis si segnala che la nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento all'articolo 18 e all'attenuazione delle sanzioni in esso contenute (vedi oltre), ha condiviso l'osservazione del Servizio del bilancio della Camera dei deputati laddove si asserisce che la ricorrente disapplicazione o attenuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, costituendo presupposto per analoghe rivendicazioni da parte di altri enti per gli esercizi futuri, appare suscettibile di ridurre l'effetto deterrente del vincolo con conseguente possibile riduzione dei risparmi attesi. Tale osservazione appare ancora più pregnante attesa l'estensione dell'attenuazione delle sanzioni nei

confronti delle province operata dal comma 1-bis, aggiunta nel corso dei lavori alla Camera dei deputati.

Articolo 16 (Disposizioni concernenti Roma Capitale)

Il comma 1 stabilisce che il comune di Roma trasmetta entro il 4 luglio 2014 al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Parlamento e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale.

Il comma 2 prevede l'adozione contestuale di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le seguenti misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune mediante specifiche azioni amministrative:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli previsti dalla legge di stabilità 2014 in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché lo strumento del distacco. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.

Il comma 3 prevede che il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al decreto legislativo n. 61 del 2012 esprima un parere obbligatorio sulla predisposizione e sulla verifica dell'attuazione del citato piano triennale e dei piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate di cui al

successivo comma 5, tenendo conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente all'approvazione del piano il tavolo esprime parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

Il comma 4 attribuisce ad un DPCM l'approvazione del piano triennale entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo alle Camere ed ai Ministri dell'interno e dell'economia. Al solo fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e le relative sanzioni per il riequilibrio di parte corrente, in deroga ai principi di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 4-*bis* prevede che Roma Capitale proceda alle variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato.

Il comma 4-*ter* stabilisce che con DPCM siano approvate, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, modifiche al documento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, a condizione che siano prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4-*quater*, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, considera tra i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012 (anche se riconosciuti in bilancio in data successiva) anche quelli inclusi nel piano triennale di riequilibrio di Roma Capitale.

Il comma 5 autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso comune di Roma, inclusi anche gli oneri per le procedure e gli indennizzi conseguenti ad alcune fattispecie attinenti ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità previsti dall'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, anteriori al 28 aprile 2008. Si prevede che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa, avvalendosi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.

Si autorizza, altresì, il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2008, dedotte le somme, a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nella medesima massa passiva ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale. Gli importi così ottenuti non possono essere considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* dispongono la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Tali risorse:

- a. nel limite di 6,5 mln di euro per il 2014 e di 7,5 mln di euro per il 2015, sono quelle iscritte in bilancio per i medesimi anni ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo;
- b. nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per il 2015 sono quelle iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, con cui è stato istituito il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT afferma che la norma di cui al comma 5 prevede che siano inserite nella massa passiva della gestione commissariale di Roma Capitale:

- 30 milioni di euro, quali eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008;
- le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale (570 milioni di euro), al netto delle somme a qualsiasi titolo già inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa passiva (485 milioni di euro), per un ammontare pari a 85 milioni di euro.

La RT rappresenta che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le predette risorse (complessivamente pari a 115 milioni di euro) non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Inoltre, per la RT l'incremento della massa passiva della Gestione Commissariale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che il contributo annuo statale per il finanziamento della predetta massa resta determinato nell'importo di 350 milioni di euro annui.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, evidenzia che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima.

Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, il Governo rappresenta che la norma ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 mln di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella massa passiva è demandata ad apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale.

Al riguardo, atteso l'incremento della posizione debitoria della gestione commissariale, per effetto del presente provvedimento, occorre innanzitutto verificare se le risorse a disposizione della gestione commissariale siano idonee ad attuare il piano di rimborso dell'accresciuto debito. Da quanto affermato dal Governo nella citata nota si evince che l'incremento dell'esposizione debitoria della gestione commissariale non inciderà su un eventuale aumento delle risorse stanziare annualmente a favore della gestione medesima ma ricadrà unicamente sui tempi di rientro

dell'indebitamento. Ciò significa che l'incremento dell'esposizione debitoria inciderà negativamente sul bilancio dello Stato nel lungo termine, ovvero negli anni terminali di liquidazione della massa passiva, allorquando le risorse trasferite dallo Stato dovranno continuare ad essere erogate fino alla concorrenza dell'incremento subito dalla massa passiva.

Inoltre, non si esclude che l'incremento della consistenza della massa passiva potrebbe creare sollecitazioni per un incremento del contributo a carico del bilancio dello Stato e degli spazi finanziari a disposizione della gestione commissariale.

Si prende inoltre atto che allo stato attuale non risulta possibile individuare perfettamente la natura delle partite debitorie anteriori al 28 aprile 2008 e, in particolare, se si tratta di debiti fuori bilancio non riconosciuti e ancora non considerati ai fini del debito pubblico. Infatti solo in futuro sarà possibile mediante le apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale risalire alla natura delle predette partite debitorie e comprendere se le stesse possano incidere sulla consistenza del debito pubblico e incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, andrebbe chiarito se il termine "finalizzazioni" sia da intendersi come "riduzioni" delle citate risorse. Si chiedono inoltre informazioni circa la disponibilità delle risorse utilizzate allo scopo e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente; nonché circa la mancata compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per le risorse finanziarie di cui alla lettera *b*) del comma 5-*bis*.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale)

I commi da 1 a 3 recano disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Valle d'Aosta.

In particolare:

- si prevede che lo Stato versi direttamente a Trenitalia l'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, come corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014;
- si prevede che, qualora il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, Trenitalia provveda alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni annui a decorrere dall'anno 2015;
- si dispone in merito alla copertura degli oneri a valere per 4 mln di euro sui fondi speciali di parte corrente e per 9,4 mln di euro sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle Finanze, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

Il comma 4-*bis* autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.), nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di

investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Il comma 5 prevede misure riguardanti il divieto, fino al 30 giugno 2014, di intraprendere e proseguire azioni esecutive nei confronti delle somme corrisposte alla regione Campania e alle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

La RT afferma che il trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle competenze in materia di trasporto pubblico locale su ferro avrebbe dovuto completarsi in modo da poter garantire l'assunzione dell'impegno finanziario a carico della regione per il corrispettivo dei servizi espletati nel proprio territorio.

A causa del mancato trasferimento in parola, la società Trenitalia ha continuato ad erogare i servizi sulla base del Contratto 2004-2005 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cumulando crediti per 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 a fronte di servizi regolarmente erogati e non pagati.

La norma ha lo scopo di accelerare la conclusione delle procedure di trasferimento entro il 31 luglio 2014, secondo gli impegni presi nell'accordo dell'11 novembre 2010 dalla regione Valle d'Aosta e le successive norme di legge, al fine di interrompere l'aggravarsi di questa situazione che comporterebbe inevitabilmente l'interruzione del servizio.

Per perseguire l'obiettivo predetto lo Stato concorre con il pagamento dell'importo di 13,4 milioni di euro per l'anno 2014 da versare direttamente alla società Trenitalia a fronte dei servizi resi fino alla conclusione delle procedure di trasferimento delle funzioni, per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2014.

Al relativo onere si provvede quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La disposizione prevede inoltre che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 sia posto a carico della regione Valle d'Aosta. Inoltre viene confermata l'esclusione dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

È prevista, altresì, la possibilità di erogare direttamente a Trenitalia le risorse già impegnate per l'anno 2013, relative ai servizi resi alle regioni a statuto speciale e per i servizi indivisi, sulla base della clausola di continuità, contenuta nel contratto. La disposizione non comporta effetti trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha affermato che, con riferimento agli esercizi 2011-2012, il debito accumulato nei confronti di Trenitalia Spa rimane, allo stato attuale, a carico della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, che ha recepito i contenuti dell'Accordo fra lo Stato e la Regione stipulato in data 11 novembre 2010, in applicazione della legge n. 42 del 2009. Tale accordo ha previsto l'assunzione da parte della regione Valle d'Aosta degli oneri relativi ai servizi ferroviari di interesse locale e il trasferimento di risorse tributarie, a decorrere dal 2011, per 23 mln annui.

Con riferimento all'esercizio 2013, per il quale i decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, entrambi non convertiti, avevano previsto il pagamento da parte dello Stato a Trenitalia dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013 per i servizi resi in Valle d'Aosta, il Governo ha risposto che l'importo di 23 mln di euro non è stato corrisposto. Il Governo ribadisce che per tale anno non si è verificata alcuna carenza di copertura finanziaria ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto l'articolo 1, comma 163, della legge n. 220 del 2010 ha previsto che dal concorso della Regione Valle d'Aosta agli obiettivi di finanza pubblica derivino determinati effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento netto⁽³³⁾: la differenza tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e quelli in termini di indebitamento netto è esattamente pari a 23 mln di euro annui, importo che ha consentito la copertura in termini di indebitamento netto per l'anno 2013 del contributo statale e l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla Regione Valle d'Aosta per il trasporto pubblico locale dall'anno 2014.

Il Governo evidenzia, comunque, che l'intesa di cui al comma 515 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dovrà provvedere a regolarizzare il pagamento degli oneri pregressi relativi al periodo 2011-2013⁽³⁴⁾.

Infine con riferimento al comma 4, la nota evidenzia che la norma riguarda il pagamento per i servizi relativi al territorio della Regione Siciliana e i servizi indivisibili.

Al riguardo, relativamente al pagamento alla società Trenitalia del corrispettivo dei servizi espletati per le annualità 2011 e 2012 e a carico della regione Valle d'Aosta, atteso che ad oggi il predetto corrispettivo non risulta pagato, andrebbe chiarito se si presenti la necessità di operare delle regolazioni con riferimento agli esercizi 2011 e 2012.

Con riferimento all'annualità 2013, considerato che il corrispettivo nei confronti di Trenitalia non è stato saldato nell'esercizio di competenza, andrebbe chiarito se lo slittamento del pagamento all'anno 2014 possa avere riflessi finanziari sotto forma di oneri non coperti.

Relativamente alla differente modalità di rappresentazione sui saldi di finanza pubblica delle annualità 2013 e di quella relativa al periodo 1° gennaio-31 luglio 2014, entrambe a carico del bilancio dello Stato, appare opportuno fornire maggiori delucidazioni. Infatti, mentre per l'annualità 2013 il decaduto decreto-legge n. 151 del 2013 ha rappresentato un onere in termini di solo saldo netto da finanziare, l'onere riferito al corrispettivo a tutto il 31 luglio 2014 è stato, invece, rappresentato su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. In base a quanto affermato nella nota presentata alla Camera dei deputati sembra che la differenza tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e quelli in termini di indebitamento netto, pari esattamente a 23 mln di euro annui, abbia consentito la copertura in termini di indebitamento netto per l'anno 2013 del contributo statale e l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla Regione Valle d'Aosta per il trasporto pubblico locale dall'anno 2014. Se tale affermazione risulta confermata non si comprende perché si sia proceduto per il contributo dello Stato nel 2014 a scontare effetti anche sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, atteso che dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014 la regione Valle d'Aosta non dovrebbe sostenere spese per il trasporto pubblico locale essendo queste a carico del bilancio statale e non dovrebbero esserci effetti sugli altri saldi essendo questi effetti già scontati come affermato dal Governo in relazione all'anno 2013.

³³⁾ Secondo il comma 163 della legge 220/2010, dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro

per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

[34](#)) L'art. 1, comma 515 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), prevede che mediante intese tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti ai servizi ferroviari di interesse locale. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di entrate erariali di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite, si impegna a garantire sul territorio regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

Articolo 18

(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Il comma 1 prevede che ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia), che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, nel corso del 2014, non si applica la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, mentre la sanzione relativa alla riduzione del fondo di solidarietà comunale si applica nel limite 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Il comma 1-bis, relativamente ai mutui contratti dagli enti locali prima del 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, compresi quelli in cui è l'ente a pagare le rate di ammortamento con obbligo dello Stato di rimborsarle, dispone che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti.

In tale caso, considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

La RT afferma che la disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto opera l'attenuazione delle sanzioni.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha condiviso l'osservazione del Servizio del bilancio della Camera dei deputati laddove si asserisce che la ricorrente disapplicazione o attenuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, costituendo presupposto per analoghe rivendicazioni da parte di altri enti per gli esercizi futuri, appare suscettibile di ridurre l'effetto deterrente del vincolo con conseguente possibile riduzione dei risparmi attesi.

Al riguardo, con riferimento al comma 1 si segnala che la norma nel limitare la riduzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale per i comuni interessati dalla norma che hanno violato il patto di stabilità interno, determina la rinuncia ad un risparmio per lo Stato pari alla differenza tra la riduzione del fondo di solidarietà comunale nella misura prevista a legislazione vigente e quella stabilita dalla presente disposizione.

Inoltre, andrebbe assicurato che la facoltà per tali enti di poter ricorrere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonostante il mancato raggiungimento del patto di stabilità interno, operi comunque nell'ambito delle limitazioni di spesa per il personale e degli obiettivi del patto di stabilità interno previsti per il 2014.

Infine, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nella disposizione il riferimento specifico al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013 così come indicato dalla RT.

Nulla da osservare in merito al comma 1-*bis* trattandosi di specificazione in ordine alle modalità più opportune di contabilizzazione dei mutui.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica)

Il comma 1, differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della L. n. 147 del 2013 (Stabilità 2014) per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. In particolare, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate: 1) sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data); 2) sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014).

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, modifica l'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante norme in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici stabilendosi, laddove al primo periodo, dopo l'autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro prevista per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sia previsto anche il riferimento all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quest'ultimo inerente l'autorizzazione di spesa prevista per il monitoraggio del rischio sismico (*lettera a*); al secondo periodo del medesimo articolo 18, comma 8-*bis*, laddove è ora stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano definiti le modalità di individuazione delle attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici, è soppresso il riferimento alla contestuale individuazione degli istituti cui vengono affidate tali attività (*lettera b*).

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma prevede un incremento di spesa per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari in circa 3.500 istituzioni scolastiche, in deroga al limite di cui all'art. 58, comma 5, del D.L. n. 69 del 2013. Sottolinea che detta deroga agisce entro il limite della maggiore spesa di euro 20 milioni per il mese di marzo 2014. In merito all'autorizzazione di spesa che viene corrispondentemente ridotta, la RT afferma che su di essa non gravano debiti e che è possibile ridurla per l'esercizio finanziario 2014, trattandosi di fondi che sono ripartiti con decreti del Ministero dell'istruzione sulla base delle risorse a disposizione.

Il prospetto riepilogativo associa alla norma in esame i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
>spese correnti	20			20			20		
<sp.F.440/1997	20			20			20		

Al riguardo, prendendo atto delle rassicurazioni fornite in tal senso dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame in prima lettura⁽³⁵⁾, va non di meno ribadito, dal momento che il dispositivo si configura come limite massimo di spesa, dotato peraltro di copertura, che andrebbero comunque acquisiti tutti gli elementi idonei a comprovarne la congruità rispetto ai previsti fabbisogni di spesa, al fine di consentire lo scrutinio parlamentare degli effetti finanziari.

Sul comma 1-*bis*, pur considerando che ivi si tratta ad un primo esame di disposizione rilievo ordinamentale, andrebbe solo confermato che dalla prevista soppressione dell'ultima parte del secondo periodo dell'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto legge n. 69/2013, laddove è stabilito che il dpcm dovrà prevedere le modalità di individuazione degli interventi concernenti il monitoraggio del "rischio" sismico negli edifici scolastici, debba individuare anche gli "istituti" cui affidare tali attività, non si rifletta anche nella necessità di dover poi ricorrere a soggetti terzi per lo svolgimento di attività previste a carico di istituti pubblici di ricerca. La circostanza potrebbe determinare in sé le condizioni per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri per cui andrebbero individuate le relative risorse poste a copertura.

Il comma 2 proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine previsto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La RT afferma quindi che il comma 2 ha natura procedurale, disponendo il differimento al 30 aprile 2014 del termine del 28 febbraio 2014 previsto dall'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 per l'affidamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 8-ter del medesimo articolo, e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

³⁵⁾ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota cit.

Articolo 20

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

Il comma 1 dispone che, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applichino le misure sanzionatorie di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Il comma 2 stabilisce che nei confronti del comune dell'Aquila, degli altri comuni del cratere e della provincia dell'Aquila, per l'anno 2014, non si applichino le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

La RT afferma, con riferimento al comma 1, che le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono scontate nei saldi tendenziali.

Allo stesso modo al comma 2, la RT afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la mancata applicazione delle riduzioni deve avvenire fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha affermato che l'integrazione dei tagli dei trasferimenti derivanti dall'esclusione dalle riduzioni della Provincia e del comune dell'Aquila, nonché degli altri comuni del cratere, posta a carico dei rimanenti enti locali, sia di entità tale da non compromettere la sostenibilità delle riduzioni medesime.

Al riguardo, si prende atto che l'esenzione dalla riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato per i comuni in esame comporterà un aggravio compensativo per i restanti enti locali.

Articolo 20-bis (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

L'articolo modifica il comma 120 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 laddove è oggi previsto che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, oltre all'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, si prevede che un ulteriore quota di 50 milioni di euro sia destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il dispositivo, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma in esame aggiunge una nuova finalizzazione alle risorse iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014, andrebbe innanzitutto confermata la piena compatibilità della nuova destinazione (Fondo per le emergenze nazionali presso la PCM) con le risorse del citato fondo, pur considerando che essa anch'essa riveste anche natura economica di spesa in conto capitale⁽³⁶⁾. In proposito, tenuto conto del peculiare criterio di attribuzione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica (l'impatto sul fabbisogno di cassa è considerato pari a un terzo di quanto previsto per competenza) che contraddistingue le risorse iscritte nel Fondo di sviluppo e coesione, andrebbe confermato che l'andamento della spesa in termini di fabbisogno ed indebitamento netto connessa agli interventi previsti anche in relazione alla nuova finalità di spesa, risulti linea con quella già contemplata dai saldi tendenziali a legislazione vigente in relazione agli utilizzi del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso contrario, andrebbe previsto il ricorso all'apposito fondo di compensazione degli effetti di cassa iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (capitoli nn.7593 e 7594).

[36](#)) La dotazione del fondo per le emergenze nazionali è iscritta allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7441) ed è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il capitolo 866 del proprio bilancio. Cfr. I.P.Z.S., G.U. n. 15 del 20 gennaio 2014, recante D.P.R. 20 dicembre 2013 "*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016*" Supplemento Ordinario, pagina 88.